

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2009, n. 44-12758

Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate.

A relazione degli Assessori Migliasso, Artesio:

La D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 *"Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie"*, ha demandato ad un successivo provvedimento, da adottarsi dalla Giunta regionale, l'approvazione di uno schema contrattuale tipo regionale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e soggetti gestori delle strutture.

Si precisa che l'accreditamento acquisito ai sensi della succitata DGR ha valore per l'intero territorio regionale

Lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 sopra richiamata e, pertanto, appare opportuno stabilire che gli articoli che lo compongono devono essere considerati sostanziali e, quindi, non derogabili.

In particolare l'art. 5 dello schema contrattuale in questione, riguardante il sistema tariffario e i pagamenti, precisa opportunamente, al fine di consentire - come, peraltro, già espresso dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 - l'effettivo esercizio del diritto di libera scelta e una corretta informazione ed una irrinunciabile trasparenza, che:

- le attività, i servizi, le prestazioni, erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento;
- il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità valutativa dell'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio;
- nel caso l'utente decida di avvalersi di tutte o di singole attività servizio, prestazione extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

Il contratto stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda Sanitaria Locale ed il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali dell'area territoriale in cui è ubicato il presidio avrà valore – previo scambio di corrispondenza tra le parti - anche con le altre Aziende Sanitarie Locali e Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese, fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l'estensione contrattuale e le eventuali integrazioni.

Si valuta parimenti opportuno precisare che il contratto che sarà stipulato per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e soggetti gestori delle strutture accreditate debba essere considerato non derogabile fatta salva - limitatamente alle strutture per disabili e minori – la possibilità di concordare eventuali pattuizioni integrative non contrastanti sia con quelle definite nello schema allegato al presente atto, sia con la citata D.G.R. n. 25-12129/2009, sia con la specifica normativa di riferimento e ciò al fine di salvaguardare le attività socio-sanitarie integrate attualmente in atto sul territorio regionale così come previste dai vigenti accordi locali.

Dato atto che il presente provvedimento è stato illustrato al Tavolo congiunto Regione-Territorio per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria.

La Giunta regionale:

sentita la relazione che precede;

vista la D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129;

con voto unanime reso in forma palese,

delibera

1. di approvare lo schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e presidi socio-sanitari accreditati come da documento allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 e pertanto gli articoli che lo compongono non sono derogabili., fatta salva - limitatamente alle strutture per disabili e minori – la possibilità di concordare eventuali pattuizioni integrative, fermo restando che le stesse non dovranno essere contrastanti sia con quelle definite nello schema allegato al presente atto, sia con la citata D.G.R. n. 25-12129/2009, sia con la specifica normativa di riferimento;

3. di stabilire che il contratto stipulato tra l'Azienda Sanitaria Locale, il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali e il presidio socio-sanitario accreditato dell'area territoriale di appartenenza dei suddetti enti pubblici, potrà essere esteso a presidi di altre aree territoriali – previo scambio di corrispondenza tra le parti - fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni ed eventuali integrazioni .

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI
E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE**

TRA

- L'A.S.L. con sede legale in (.....), via, n°, Codice fiscale, rappresentata da
- Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali con sede legale in (.....), via, n°, Codice fiscale, rappresentato da

E

Il presidio socio-sanitario ubicato in (.....), via, n°, Codice fiscale, legalmente rappresentato da in qualità di dell'Ente/Società, Codice fiscale, quale soggetto gestore del presidio stesso.

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario ubicato in (...), sulla base del provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è autorizzato al funzionamento:
 - o per n° posti /posti letto con i requisiti del regime definitivo / transitorio di tipologia per soggetti
 - o per n° posti / posti letto con i requisiti del regime definitivo / transitorio di tipologia per soggetti

- per n° posti / posti letto di tipologia con i requisiti del regime definitivo / transitorio per soggetti;
- per n° posti / posti letto con i requisiti del regime definitivo / transitorio di tipologia per soggetti;
- Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è stato accreditato per i seguenti posti / posti letto di tipologia sopra specificati;
- L'A.S.L. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenzialiintende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'A.S.L.....di.....e.....(denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di

..... si avvalgono del presidio socio-sanitario
..... con sede in, nel prosieguo
semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza
diurna/residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di
utenza: per i seguenti posti/posti letto:

- n°di tipologia;intensità della prestazione.....
 - n°di tipologia; intensità della prestazione.....
 - n°di tipologia intensità della prestazione.....
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura , secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

- 6 Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 **Procedure di accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale o il Piano educativo individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti/ letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il seguente periodo in:
 - €/die per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione.....;
 - €/die per la seguente tipologia di utenza/; intensità di prestazione
 - €/die per la seguente tipologia di utenza/; intensità di prestazione

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista
 - in €/die per la seguente tipologia di utenza/ intensità di prestazione...
 - in €/die per la seguente tipologia di utenza intensità di prestazione.
 - in €/die per la seguente tipologia di utenza intensità di prestazione
3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- €/die per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione....
- €/die per la seguente tipologia di utenza/ intensità di prestazione
- €/die per la seguente tipologia di utenza/ intensità di prestazione

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziali pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento, il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 4.
7. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio - dall'ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non

si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C. C...

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI./PEI.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne

immediata comunicazione all'A.S.L. ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare :

- Relativamente ai presidi per anziani a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
- Relativamente ai presidi per minori e le persone con disabilità

La tariffa, in caso di temporanea assenza rimane così disciplinata :

- assenze inferiori a 3 giorni complessivi in un mese :.....
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese :....
- Rientri in famiglia :....
- Per assistenza extramoenia

- 5 Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie , richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al%. di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.
7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F.
Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2.
Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.
8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a%... della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata sino ale non è soggetto a tacito rinnovo.
- 2 Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati

ART. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER IL PRESIDIO

PER L'A.S.L.

PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

.....